

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione

Lo schema di decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il regolamento (UE) 1143/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Per "specie esotiche invasive" si intende le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo.

Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. A titolo di esempio, i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna nel 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro.

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo. Sono queste le specie di cui si occupa il regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l'impatto che potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia.

Il regolamento stabilisce, all'articolo 4, che sia redatto, a cura della Commissione europea, l'Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, che deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e, nel frattempo, se necessario, aggiornato. Il primo elenco, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione del 12 luglio 2017.

Il regolamento prevede tre tipi di interventi: la prevenzione, la diagnosi precoce e l'eradicazione rapida e, infine, la gestione.

Per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento in questione, all'articolo 3 della citata legge n. 170/2016 è stata prevista una delega al Governo, con l'indicazione dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'applicazione del regolamento (UE) n.1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;



b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nello svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

Lo schema di decreto all'esame è articolato nei seguenti otto titoli:

- Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Titolo II - PREVENZIONE
- Titolo III - PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
- Titolo IV - CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE
- Titolo V - CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA
- Titolo VI - GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE
- Titolo VII - SANZIONI
- Titolo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

In particolare, il provvedimento all'esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione parlamentare:

1) individua il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento europeo;

2) individua l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'espletamento delle attività previste dal regolamento europeo;

3) disciplina il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento, distinguendole in permessi ed autorizzazioni, nonché le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei titolari dei predetti provvedimenti;

4) disciplina i controlli presso le Dogane, i punti di entrata (in caso di vegetali) ed i posti di ispezione frontaliere (in caso di animali);

5) definisce i divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, prevedendo sanzioni penali e amministrative e destinando il 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione;

6) istituisce il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale previsto all'articolo 14 del regolamento;

7) disciplina le misure di eradicazione rapida, le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida, le misure di emergenza, le misure di gestione aventi ad oggetto specie esotiche invasive di rilevanza



unionale e nazionale presenti o a rischio di introduzione nel territorio della Repubblica italiana, nonché le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati ed il recupero dei costi;

8) introduce l'obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale e prevede disposizioni transitorie per proprietari non commerciali e per le scorte commerciali, ai sensi degli articoli 31 e 32 del regolamento europeo.

II. Le disposizioni dello schema di decreto.

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Tale articolo definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, con il quale sono stabilite le misure di esecuzione del regolamento, con particolare riferimento:

- a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, secondo quanto previsto all'articolo 15 del regolamento;
- b) al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del regolamento, che lo schema di decreto disciplina separatamente prevedendo che nel primo caso sia rilasciato un permesso, nel secondo un'autorizzazione;
- b) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto all'art. 14 del regolamento e alla ripartizione delle competenze e dei compiti tra Autorità nazionale competente, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;
- d) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del provvedimento all'esame, articolata in sanzioni penali ed amministrative, così come richiesto dalla legge delega.

Articolo 2 - Definizioni

L'articolo reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

In aggiunta alle definizioni previste all'articolo 3 del regolamento, che vengono richiamate, sono introdotte le definizioni relative ai termini impiegati nel provvedimento all'esame e quelle relative alle autorità nazionali competenti ai controlli doganali.

Per evitare fraintendimenti da parte delle amministrazioni o degli operatori interessati, in luogo dell'aggettivo "regionale", è utilizzato il termine "transnazionale" con riferimento alla cooperazione regionale rafforzata, di cui all'articolo 11 del regolamento. L'articolo, pertanto, riporta la seguente definizione: "Specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale: specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorità nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento".

Articolo 3. - Autorità nazionale competente



L'articolo 3, commi 1 e 2, attua quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge delega e all'articolo 8 del regolamento. A tal fine stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.

Prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'applicazione del regolamento.

Il comma 3 elenca le competenze attribuite all'Autorità nazionale.

Infine, al comma 4 prevede che, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame, il Ministero dell'ambiente possa avvalersi del supporto del Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 4 – Coordinamento con la legislazione vigente in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi

L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi rilevanti ai fini dell'esecuzione del regolamento.

In particolare, esso fa riferimento alle disposizioni relative al "Punto di entrata", e cioè il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto, ed al "Posto di ispezione frontaliere", vale a dire il posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea.

Articolo 5 – Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

L'articolo 5 attua l'articolo 12 del regolamento e disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, attuando quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento.

L'elenco è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano svolgono il monitoraggio del territorio e delle acque (interne e marine territoriali) e raccolgono i dati relativi alle specie esotiche invasive presenti nel Paese, sia di rilevanza unionale che nazionale. Pertanto, la norma stabilisce che possano richiedere all'Autorità nazionale competente l'inserimento di ulteriori specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, fornendo, a tal fine, le informazioni scientifiche necessarie.

Come previsto dall'articolo 12 del regolamento, il decreto con il quale sarà adottato l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, nonché i successivi decreti di aggiornamento,



saranno notificati, allo stadio di progetto, alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle notifiche tecniche.

Titolo II – PREVENZIONE

Articolo 6 – Divieti.

L'articolo 6 attua quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge delega e agli articoli 7, 12 e 30 del regolamento e vieta che gli esemplari vivi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, possano essere:

- a) portati o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
- c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
- d) trasportati o fatti trasportare, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
- e) venduti o immessi sul mercato;
- f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
- g) posti in condizione di riprodursi, crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- h) rilasciati nell'ambiente.

Articolo 7 – Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.

L'articolo 7 attua quanto disposto all'articolo 13 del regolamento, in forza del quale, entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco delle specie invasive di rilevanza unionale, gli Stati membri devono svolgere un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio nonché nelle acque marine, ed identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati.

A tale attività deve far seguito, entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, l'adozione di un unico piano d'azione oppure di una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati.

L'articolo in questione, pertanto, stabilisce che sia l'Autorità nazionale competente, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad identificare i vettori che richiedono le menzionate azioni, nel rispetto dei termini e dei contenuti previsti all'articolo 13 del regolamento europeo.

Prevede, inoltre che, successivamente all'identificazione dei vettori, ISPRA elabori uno o più piani d'azione, come richiesto dal regolamento, che devono essere poi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, al fine di disciplinare i vettori che richiedono le azioni prioritarie richieste dal regolamento europeo.

Detto piano può essere aggiornato con nuove misure o aggiornato, secondo le risultanze del monitoraggio svolto dal sistema di sorveglianza. In ogni caso, esso è sottoposto a revisione almeno ogni sei anni.



L'articolo 7 dispone, inoltre, che l'Autorità nazionale competente curi la trasmissione alla Commissione europea del piano d'azione, nonché il coordinamento con gli Stati membri, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

In attuazione di quanto disposto all'articolo 26 del Regolamento, l'articolo 7 stabilisce, infine, che l'Autorità nazionale competente assicuri la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies.

Titolo III - PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Articolo 8 - Istruttoria per il rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento.

L'articolo 8 dello schema di decreto attua quanto disposto all'articolo 8 del regolamento, il quale prevede:

- che gli Stati membri instaurino un regime di autorizzazione, in deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), che abiliti gli istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione *ex situ* in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- che gli Stati membri possano includere nel regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico, qualora l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana;
- le condizioni per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in deroga (con particolare riferimento al confinamento degli esemplari).

L'articolo 8 dello schema di decreto, inoltre, attua l'articolo 12 (Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale) del regolamento, che prevede che l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 8 del regolamento possa essere concessa anche per le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che sia l'Autorità nazionale competente a rilasciare i permessi in deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento ed ai divieti previsti all'articolo 6 dello schema di decreto in esame, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le Province Autonome interessate.

Il comma 2 stabilisce che la richiesta deve essere presentata all'Autorità nazionale competente, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. Nella richiesta di permesso di trasporto debbono essere indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonché di destinazione temporanea degli esemplari in caso di eventi che interrompano il viaggio o lo rendano incompatibile con il benessere degli animali.

Le informazioni da fornire, mutate dall'articolo 8 del regolamento e contenute nel modulo di richiesta, sono relative:

- agli estremi del richiedente;
- ai motivi della richiesta (importazione; transito; detenzione; allevamento; trasporto; uso o scambio; riproduzione, accrescimento o coltura);
- agli scopi della richiesta (ricerca; conservazione *ex situ*; produzione scientifica e conseguente uso medico). Il modulo contiene anche il riferimento alle attività da svolgersi, previa



autorizzazione ex articolo 9 del regolamento, nel caso in cui la richiesta sia presentata al fine di ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo 10 dello schema di decreto all'esame;

- alla descrizione sintetica delle attività per cui si richiede l'autorizzazione;
- alla specie per cui si richiede l'autorizzazione (nome scientifico e nome comune);
- alla descrizione della specie e codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
- al numero o volume/massa netta degli esemplari interessati dal progetto;
- alle indicazioni della capacità massima della struttura di confinamento;
- alla descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale deve essere tenuta e manipolata;
- ad informazioni relative al personale che conduce le attività in confinamento, allegando *curricula* sintetici;
- alla descrizione dettagliata delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizione che ne escludano la fuoriuscita;
- alla descrizione dettagliata, solo nel caso di specie invasiva animale, del sistema di marcatura o del metodo di riconoscimento individuale adottati;
- ad una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è stata richiesta l'autorizzazione (con informazioni sull'area geografica interessata, con particolare riferimento ad eventuali aree protette, SIC, ZPS presenti nell'area);
- ad una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;
- ad una descrizione del sistema di sorveglianza continuo previsto;
- ad una descrizione del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione; il piano deve essere allegato alla richiesta.

Il comma 3 stabilisce che insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisca la prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29 dello schema di decreto.

I commi da 4 a 6 stabiliscono la procedura della valutazione della richiesta.

Il comma 4 stabilisce che l'Autorità nazionale competente effettui la valutazione della richiesta e della documentazione allegata al fine di verificare la conformità a quanto previsto dal regolamento e disponga l'ispezione dell'impianto, al fine di accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. Per tale ispezione, l'Autorità nazionale competente può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici tecnici della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente.

Il comma 5 prevede che l'Autorità nazionale competente si avvalga del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. L'articolo 8 del regolamento, inoltre, prevede che laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, gli Stati membri possano includere nel regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico. Il comma 5, pertanto, prevede che nel caso di tali richieste di produzione scientifica per uso medico, i permessi siano rilasciati, previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale deve risultare indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della salute umana e che per la produzione di essi non sia possibile l'utilizzo di altre specie.

Il comma 6 stabilisce, infine, che l'esito negativo dell'istruttoria sia comunicato nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.



Articolo 9 - Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento.

L'articolo 9 attua l'articolo 8 del regolamento e stabilisce la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

Il comma 1 prevede che sia l'Autorità nazionale competente a rilasciare il permesso ed il documento che funge da prova previsto all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento.

Il comma 2 stabilisce che detto permesso venga adottato con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, e ne definisce il contenuto minimo:

- a) un numero progressivo di identificazione;
- b) i dati identificativi del titolare del permesso;
- c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso;
- d) i codici della nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87;
- e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato;
- f) i motivi del permesso;
- g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;
- h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;
- i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione, se richiesto dall'Autorità nazionale competente;
- l) l'approvazione del piano di emergenza;
- m) la durata dell'autorizzazione.

Il comma 3 prevede che il permesso possa contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attività autorizzata.

Il comma 4 stabilisce che l'Autorità nazionale competente renda disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento.

Articolo 10 - Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento

L'articolo 10 attua l'articolo 9 del regolamento, nel quale è previsto che in casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni che consentano a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, previa autorizzazione della Commissione europea.

In particolare, il comma 1 prevede che l'Autorità nazionale competente rilasci un'autorizzazione in deroga alle restrizioni previste dal regolamento ed ai divieti previsti dallo schema di decreto in



esame, dopo aver verificato la sussistenza dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti all'articolo 9 del regolamento (compresa l'autorizzazione della Commissione europea), e sentendo le Regioni o le Province Autonome interessate.

I commi 2 e 3 definiscono le modalità di presentazione della richiesta e dell'istruttoria e rinviando a quanto disposto all'articolo 8, commi 4 e 5, dello schema di decreto all'esame.

Il comma 4 stabilisce che, in caso di valutazione positiva, l'Autorità nazionale competente presenti la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento.

Il comma 5 è relativo all'esito negativo della richiesta, che può verificarsi nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo;
- nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti all'articolo 9 del regolamento;
- nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione.

La comunicazione dell'esito negativo è effettuata nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 11 - Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento.

L'articolo 11 attua l'articolo 9 del regolamento e stabilisce la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

Il comma 1 stabilisce che l'Autorità nazionale competente rilasci l'autorizzazione prevista all'articolo 9 del regolamento e il documento che funge da prova previsto all'articolo 8, paragrafo 6, dello stesso regolamento solo dopo aver acquisito l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea.

Il comma 2 è relativo alla forma ed al contenuto dell'autorizzazione, che deve essere rilasciata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e deve contenere le informazioni previste all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto all'esame, nonché tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni dell'Autorità nazionale competente relative all'esercizio dell'attività autorizzata.

Il comma 3 prevede che l'Autorità nazionale competente rende disponibili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 12 - Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati

L'articolo 12 definisce alcuni obblighi a carico dei soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni, fra i quali quello di tenere un registro degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.

In particolare, il comma 1 prevede che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni sono tenuti a:

- a) comunicare all'Autorità nazionale competente ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento;



b) comunicare all'Autorità nazionale competente ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i), del lo schema di decreto all'esame;

c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o al documento che funge da prova, sino al termine della detenzione degli esemplari;

d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive.

Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano definiti contenuto, formato e modalità di compilazione del registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lett. d).

Articolo 13 - Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati.

L'articolo 13 attua quanto disposto all'articolo 8, paragrafi 5 e 8, del regolamento che così recitano:

“5. Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che abbiano effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Qualsiasi revoca di un'autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo debito conto delle norme amministrative nazionali.

8. Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che gli istituti osservino le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate”.

In particolare, il comma 1 prevede che l'Autorità nazionale competente verifichi l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il provvedimento all'esame e le eventuali prescrizioni contenute nei permessi o nelle autorizzazioni pongono ai soggetti autorizzati. Il comma 2 stabilisce che presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, possano essere disposte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tal fine l'Autorità nazionale competente può avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle Regioni e delle Province autonome competenti per territorio.

Il comma 3 conferisce all'Autorità nazionale competente, così come richiesto dal regolamento, il potere di sospensione o di revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso, dell'autorizzazione o di quelle previste dal regolamento o dallo schema di decreto all'esame, fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VII del presente provvedimento e gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria..

L'Autorità nazionale competente procede, secondo la gravità della violazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, nel caso in cui siano accertate dalle autorità competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico;
- c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente accertate dalle autorità competenti..

Articolo 14 - Giardini zoologici e orti botanici.



L'articolo 14 contiene norme relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici e stabilisce che questi debbano richiedere il permesso di cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive.

I giardini zoologici sono autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, al comma 2 è stabilito che l'Autorità nazionale competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, possa avvalersi della documentazione già prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, possa effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.

Titolo IV - CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 15 - Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento.

L'articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativo ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

In particolare, il comma 1 stabilisce che gli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o in quello nazionale, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti in pacchi postali:

- a) possano essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al Titolo III dello schema di decreto all'esame;
- b) siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.

L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che, allorché il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontaliere, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE, o ai punti di entrata, conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri demandano la responsabilità di eseguire i controlli ufficiali oggetto dell'articolo 15 alle autorità competenti incaricate di tali controlli, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE.

L'articolo 15, al comma 2, pertanto, prevede che:

qualora si tratti di specie vegetali, gli esemplari sono introdotti attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;

qualora si tratti di specie animali, gli esemplari sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliere specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni.

Il comma 3 attua, invece, il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento relativo ai controlli finalizzati alla verifica delle seguenti condizioni, tra esse alternative:

- che gli esemplari siano accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento che funge da prova di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al Titolo III dello schema di decreto in esame;

- che gli esemplari appartengano a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

Il comma 3 fa, inoltre, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo ai punti di entrata, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, relativi ai posti di ispezione frontaliera.

Il comma 4 stabilisce che i controlli documentali, dell'identità e le eventuali ispezioni fisiche devono essere espletati, unitamente alle formalità doganali necessarie, presso il punto di entrata o il posto di ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Infine, al comma 5 è previsto che gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli siano posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana e che per i controlli sui vegetali si applichino le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, mentre per i controlli sugli animali le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

Articolo 16 - Obblighi degli importatori.

L'articolo 16 disciplina la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane e gli obblighi a carico degli importatori.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le formalità presso i punti di entrata ed i posti di ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento ai regimi doganali.

I commi 2 e 3 prescrivono gli adempimenti a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

Il comma 4 è relativo agli adempimenti svolti dai Servizi fitosanitari regionali.

Articolo 17 - Misure ufficiali all'importazione.

L'articolo 17 attua quanto disposto all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento.

In particolare, il comma :

- alla lettera a), definisce la procedura da seguire in caso di esito positivo dei controlli. Qualora le condizioni stabilite dal regolamento e dallo schema di decreto in esame siano soddisfatte, il posto di ispezione frontaliera o il servizio fitosanitario competente per territorio autorizza l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorità doganale competente;

- alla lettera b) prevede che, nel caso in cui i controlli accertino la non conformità alle disposizioni del regolamento o dello schema di decreto in esame, il posto di ispezione frontaliera o il servizio fitosanitario competente per territorio respingano gli esemplari oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari, applicando le misure previste all'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o all'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

Al comma 2 stabilisce che, nel caso in cui, nel corso del controllo doganale, sia accertata la non conformità al regolamento o al provvedimento in esame, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorità di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero.



Infine, al comma 3 prevede che le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.

Titolo V - CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA.

Articolo 18 - Sistema di sorveglianza.

L'articolo 18 attua quanto disposto all'articolo 14 del regolamento e all'articolo 3, comma 4, della legge delega.

Il regolamento stabilisce che il sistema di sorveglianza debba avere le seguenti caratteristiche:

a) coprire il territorio degli Stati membri, ivi comprese le acque marine territoriali, al fine di determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;

b) essere abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di uno Stato membro di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;

c) fondarsi sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, essere compatibile con le stesse, evitare duplicazioni, utilizzare le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE;

d) tenere conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.

L'articolo 18 dispone, ai commi 1 e 2, che il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale sia istituito presso l'Autorità nazionale competente, con la finalità di assicurare il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali, al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

I commi 3 e 4 stabiliscono che il sistema di sorveglianza sia coordinato dall'Autorità nazionale competente, con il supporto dell'ISPRA, e che il monitoraggio sia condotto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che si avvalgono delle strutture già deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, con il supporto tecnico dell'ISPRA, così come previsto all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, della legge delega.

Il comma 4, inoltre, specifica che il monitoraggio è finalizzato a:

a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di specie esotiche invasive, nonché i vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono;

b) individuare le misure più opportune di eradicazione rapida;

c) individuare le misure di gestione più opportune;

d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonché del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.



Il comma 5 stabilisce che l'Autorità nazionale competente, nell'esercizio delle proprie competenze di coordinamento, rediga, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione.

Il comma 6 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettano, ogni dodici mesi, all'Autorità nazionale competente i dati e le informazioni raccolte.

Il comma 7 attua quanto previsto all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento e stabilisce che l'Autorità nazionale competente dia immediata notifica agli altri Stati membri, alla Commissione europea e agli Stati terzi eventualmente interessati del rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale presente nel territorio nazionale oppure nelle acque interne o marine territoriali si diffonda. Delle predette modifiche è previsto che sia informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 8 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possano formulare, con il supporto dell'ISPRA, all'Autorità nazionale competente:

- a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento;
- b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale;
- c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari;
- d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali.

Articolo 19 - Rilevamento precoce ed eradicazione rapida.

L'articolo 19 attua quanto disposto agli articoli 16 e 17 del regolamento.

Esso stabilisce la procedura che l'Autorità nazionale competente e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate devono seguire, in caso di rilevamento precoce e di successiva eradicazione rapida, ripartendo tra i predetti soggetti competenze e compiti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunichino, senza indugio, all'Autorità nazionale competente e all'ISPRA il rilevamento il rilevamento precoce:

- a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;
- b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

Il comma 2 prevede che l'Autorità nazionale competente effettui la notifica alla Commissione europea prevista all'articolo 16 del regolamento ed informi le altre Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano dell'avvenuto rilevamento.

Il comma 2, inoltre, attua quanto disposto all'articolo 17 del regolamento in materia di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione, prevedendo che l'Autorità nazionale competente, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, disponga le appropriate misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le Regioni e le Province autonome



interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in ragione dei potenziali effetti sulla salute umana o sul patrimonio agro-zootecnico.

Le misure di eradicazione rapida sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Il comma 3 stabilisce che le misure di eradicazione rapida disposte dall'Autorità nazionale competente siano applicate dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, con il supporto dell'ISPRA, e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre Amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o anche di soggetti privati; (lett. a).

Il comma, poi, contiene i parametri ai quali le azioni delle Regioni e delle Province autonome interessate devono uniformarsi (lettera b) e stabilisce che l'Autorità nazionale competente venga informata in merito all'applicazione delle misure ed ai risultati conseguiti (lett. c).

Il comma 4, al fine di garantire l'efficacia delle misure di eradicazione rapida, stabilisce che le autorità competenti per territorio adottino i provvedimenti necessari a garantire l'accesso a fondi privati, nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione della specie esotica invasiva.

Il comma 5 affida all'Autorità nazionale competente la valutazione dell'efficacia delle misure di eradicazione e la determinazione della conclusione di esse e prevede che l'Autorità informi la Commissione circa l'efficacia delle misure prese e notifichi alla stessa l'avvenuta eradicazione della popolazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, trasmettendo tali informazioni anche agli altri Stati membri.

Articolo 20 - Deroche all'obbligo di eradicazione rapida.

L'articolo 20 attua quanto disposto all'articolo 18 del regolamento, nel quale è previsto che gli Stati membri possano decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dalla norma stessa.

L'articolo 20, pertanto, stabilisce compiti e procedura da seguire in caso di richiesta della deroga prevista all'articolo 18 del regolamento.

In particolare, al comma 1 è disposto che, nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero possa disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie.

Al comma 2 è stabilito che la deroga possa essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale e che, in tal caso, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscano al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento.

Il comma 3 prevede che il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, notifichi, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, disponga, invece, le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.



Il comma 4 individua i provvedimenti che l'Autorità nazionale competente deve adottare rispettivamente nei casi in cui la Commissione europea respinga o accolga la decisione notificata. Nella prima ipotesi è disposta l'applicazione di misure di gestione; nella seconda sono disposte le misure di eradicazione.

Il comma 5 stabilisce che l'Autorità nazionale competente informi le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.

Articolo 21 - Misure di emergenza.

L'articolo 21 attua quanto disposto all'articolo 10 del regolamento ed attribuisce all'Autorità nazionale la competenza all'adozione delle misure di emergenza prevista dal menzionato articolo 10, nonché l'adempimento degli oneri di comunicazione in esso previsti.

Titolo VI - GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

Articolo 22 - Misure di gestione.

L'articolo 22, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia. L'articolo 19, inoltre, stabilisce i parametri delle misure di gestione e il contenuto minimo delle stesse. Le misure di gestione sono applicabili anche alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, stando quanto disposto all'articolo 12 del Regolamento.

L'articolo 22, pertanto, stabilisce, al comma 1, che le misure di gestione siano disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, al fine di rendere minimi gli effetti della diffusione delle specie esotiche invasive (di rilevanza unionale o nazionale) sulla biodiversità, i servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. E' previsto, inoltre, che, col medesimo decreto, possa essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale delle predette specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

Il comma 2 dispone in merito alla possibile determinazione degli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

Il comma 3 attua quanto disposto all'articolo 26 del regolamento e stabilisce che l'Autorità nazionale competente assicuri la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies.

Il comma 4 stabilisce che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applichino le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari deve essere informato il Ministero.

Il comma 5 prevede che le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso a fondi privati nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.



Articolo 23 - Ripristino degli ecosistemi danneggiati.

L'articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottano misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.

In particolare, il comma 1, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, affida alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo nulla osta dell'Autorità nazionale competente, l'adozione delle predette misure di ripristino, mentre il comma 2 specifica il contenuto minimo delle misure.

Il comma 3 introduce la possibilità di non realizzare gli interventi di ripristino, a seguito dell'analisi costi/benefici prevista dal regolamento.

Articolo 24 - Recupero dei costi.

L'articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.

Titolo VII - SANZIONI

Articolo 25 - Sanzioni.

L'articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento ed all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge delega.

Il comma 1 prevede:

- alla lettera a) l'arresto fino a tre anni o l'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h), in assenza dei provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III dello schema di decreto all'esame o al di fuori dell'ambito delle disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali di cui al Titolo VIII;
- alla lettera b) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 150 a euro 3.000 per chi ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli previsti dal decreto all'esame;
- alla lettera c) l'arresto fino a due anni o l'ammenda da euro 5.000 a euro 75.000 per il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari.

Il comma 2 stabilisce che le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), siano comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste agli articoli 19, 22 e 23.



Il comma 3 stabilisce che le pene di cui ai commi 1 e 2 siano diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa e, inoltre, prevede la pena accessoria della sospensione della licenza fino a sei mesi qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il comma 4 introduce le sanzioni amministrative e prevede, salvo che il fatto costituisca reato:

- alla lettera a) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 50.000 per chi, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto stabilito al Titolo VIII, violi i divieti previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f) e g);
- alla lettera b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 per il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetti le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c);
- alla lettera c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che violi gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1;
- alla lettera d) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 20.000 per chi viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2;
- alla lettera e) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000 per l'importatore o per il suo rappresentante in dogana che ometta di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV.

Il comma 5 stabilisce che nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, le sanzioni amministrative siano aumentate fino al triplo, se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste agli articoli 19, 22, e 23.

Il comma 6 prevede la confisca obbligatoria degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, stabilisce che gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo siano custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.

Il comma 7 individua le misure che il Ministero può adottare a seguito della confisca, nel seguente ordine di priorità:

- a) il rinvio degli esemplari allo Stato di provenienza, se possibile;
- b) il loro affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento;
- c) la soppressione degli animali o la distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento.

Il comma 8 prevede che in caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, di mantenimento o di distruzione siano a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca e che nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni dell'articolo all'esame.

Il comma 9 stabilisce che il Ministero disponga l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dall'articolo in esame o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c).



Il comma 10 prevede che, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonché per quanto non espressamente disposto dall'articolo in esame, si applichino le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il comma 11, in attuazione dello specifico criterio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge delega, stabilisce che i proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative introdotte dall'articolo in esame siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché siano destinati alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione.

Titolo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 - Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive.

L'articolo 26, comma 1, introduce in capo ai detentori di uno o più esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale l'obbligo di farne denuncia all'Autorità nazionale competente. Il fine della disposizione è l'accertamento del numero e delle specie di esemplari presenti nel territorio della Repubblica, così da consentire l'adozione delle misure appropriate, contemplate nei commi successivi.

Il comma 2 dell'articolo, infatti, prevede che i soggetti autorizzabili, ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento, debbano richiedere, contestualmente alla denuncia, il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, l'Autorità nazionale competente dispone degli esemplari con le modalità previste all'articolo 25, comma 7.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il detentore degli esemplari non rientri tra i soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento. In tal caso viene disposta, su proposta dell'Autorità nazionale competente, la confisca degli esemplari e l'Autorità dispone degli stessi secondo le modalità previste all'articolo 25, comma 7.

Al comma 4 è previsto che non è dovuto alcun indennizzo per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

L'articolo 27 attua quanto disposto all'articolo 31 del Regolamento, che autorizza i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto, a tenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché siano tenuti in confinamento e siano predisposte tutte le opportune misure per garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita degli stessi.

Il comma 1 prevede, pertanto, che i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal decreto in esame possano affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o siano autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.



Al comma 2 è stabilito che l'Autorità nazionale competente, basandosi sulle informazioni ricevute, possa disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita.

Il comma 3 dispone che nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole vengano confiscati e l'Autorità nazionale competente ne disponga secondo le modalità previste all'articolo 25, comma 7.

Il comma 4 prevede che l'Autorità nazionale competente, con il supporto dell'ISPRA, pubblichi nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al primo comma, che illustrano, altresì, i rischi connessi alla detenzione di detti animali.

Il comma 5 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuino propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle possibilità di rilevare gli animali di proprietari che non possono garantire il rispetto delle condizioni previste dallo schema di decreto.

Al comma 6 è previsto che non è dovuto alcun indennizzo per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 28 - Disposizioni transitorie per scorte commerciali.

L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8 del presente schema di decreto, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

L'articolo 28, comma 1, estende tale possibilità agli esemplari iscritti nell'elenco nazionale.

Il comma 2 stabilisce l'obbligo, per i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive, di comunicare all'Autorità nazionale competente l'inventario degli esemplari vivi o parti riproducibili detenuti, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

Il comma 3 disciplina la vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali.

Il comma 4 prevede che l'Autorità nazionale competente possa disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita.

Il comma 5 stabilisce che, nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari siano confiscati e il Ministero ne disponga secondo le modalità previste all'articolo 25, comma 7.

Il comma 6 attua quanto previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento in merito alle autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 708/2007, che si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore.

Al comma 7 è previsto che non è dovuto alcun indennizzo per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 29 - Tariffe.

L'articolo 29 introduce le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti ed all'espletamento dei controlli presso gli



impianti autorizzati. Dette tariffe devono essere aggiornate ogni due anni e sono fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 30 - Clausola finanziaria

L'articolo 30 attua quanto disposto all'articolo 3, comma 4, della legge delega.



TABELLA DI CORRISPONDENZA

Schema di decreto legislativo	Regolamento
TITOLO I	
Articolo 1, comma 1	Non trova corrispondenza nel regolamento
Articolo 1, comma 2	Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
Articolo 2	Articolo 3 del regolamento
Articolo 3	Articolo 8 del regolamento
Articolo 4	Non trova corrispondenza nel regolamento
Articolo 5	Articolo 12 del Regolamento
TITOLO II	
Articolo 6	Articolo 7 del regolamento
Articolo 7	Articolo 13 del regolamento
	Articolo 26 del regolamento
TITOLO III	
Articolo 8	Articolo 8 del regolamento
Articolo 9	Articolo 8 del regolamento
Articolo 10	Articolo 9 del regolamento
Articolo 11	Articolo 9 del regolamento
Articolo 12	Non trova corrispondenza nel regolamento
Articolo 13	Articolo 8 del regolamento
Articolo 14	Non trova corrispondenza nel regolamento
TITOLO IV	
Articolo 15	Articolo 15 del regolamento
Articolo 16	Articolo 15 del regolamento
Articolo 17	Articolo 15 del regolamento
TITOLO V	
Articolo 18	Articolo 14 del regolamento
Articolo 19	Articoli 16 e 17 del Regolamento
Articolo 20	Articolo 18 del regolamento
Articolo 21	Articolo 10 del regolamento
TITOLO VI	
Articolo 22	Articolo 19 del regolamento
	Articolo 26 del regolamento
Articolo 23	Articolo 20 del regolamento
Articolo 24	Articolo 21 del regolamento



TITOLO VII	
Articolo 25	Articolo 30 del regolamento
TITOLO VIII	
Articolo 26	Non trova corrispondenza nel regolamento
Articolo 27	Articolo 31 del regolamento
Articolo 28	Articolo 32 del regolamento
Articolo 29	Non trova corrispondenza nel regolamento
Articolo 30	Non trova corrispondenza nel regolamento, trattandosi di norma di coordinamento interno che evidenzia l'effetto di invarianza finanziaria



Relazione tecnico-finanziaria

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa di cui all'articolo 30, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato ed agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (così come disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 170/2016).

In particolare:

- **L'Articolo 1 (Finalità)** definisce il campo di applicazione del decreto, con il quale sono stabilite le misure di attuazione del Regolamento.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 2 (Definizioni)** reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 3 (Autorità nazionale competente)** stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del Regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo Regolamento. Inoltre, prevede che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'applicazione del Regolamento.

I compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente in quanto, Autorità nazionale competente, rientrano nelle funzioni ad esso attribuite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 (tutela della biodiversità).

Si tratta, in particolare, di funzioni di coordinamento delle attività poste in essere dalle regioni per dare esecuzione al regolamento, nonché per il rilascio delle autorizzazioni. Si rappresenta che la competente Direzione del Ministero dell'ambiente dal gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento, già svolge i compiti attribuiti dal provvedimento in esame all'Autorità competente."

L'Articolo 4 (Coordinamento con la legislazione esistente) contiene le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell'Ordinamento rilevanti ai fini dell'attuazione del Regolamento.

Pertanto le disposizioni in esso previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 5 (Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale)** disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Le attività di monitoraggio che conducono alla raccolta dei dati utili all'adozione dell'elenco sono condotte dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano avvalendosi delle strutture già esistenti e deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, con il supporto tecnico dell'ISPRA. Quindi, la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente e che consistono nella raccolta e nell'elaborazione di dati già disponibili



- **L'Articolo 6 (Divieti)** stabilisce i divieti relativi agli esemplari vivi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.

Pertanto le disposizioni in esso previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 7 (Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive)** prevede l'identificazione, da parte dell'Autorità nazionale competente, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sono accidentalmente introdotte o si diffondono nel territorio nonché nelle acque marine, e di quelli che richiedono azioni prioritarie in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati. A tale attività segue l'adozione di un piano d'azione per trattare i vettori prioritari individuati.

Il piano d'azione è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le attività di monitoraggio che conducono alla raccolta dei dati utili all'adozione dell'elenco sono condotte dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano avvalendosi delle strutture già esistenti e deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, con il supporto tecnico dell'ISPRA. Quindi, la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente e che consistono nella raccolta e nell'elaborazione di dati già disponibili.

- **L'Articolo 8 (Istruttoria per rilascio dei permessi previsti dall'articolo 8 del Regolamento)** instaura il regime di autorizzazione in deroga previsto dall'articolo 8 del Regolamento. In particolare, stabilisce che il rilascio dei permessi in deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7 del Regolamento ed ai divieti previsti all'articolo 6 del decreto avvenga sentite le Regioni o le Province Autonome interessate, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento e ispezione dell'impianto presso il quale gli esemplari dovrebbero essere tenuti in confinamento.

L'Autorità nazionale competente si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza.

Laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute; dal predetto parere deve risultare l'inevitabilità dell'utilizzo di detti prodotti ai fini della salute umana e che per la produzione di essi non sia possibile l'utilizzo di altre specie.

Ai sensi dell'articolo 29 (Tariffe) del presente schema di decreto, le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal presente decreto sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

Il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisca la prova del pagamento della predetta tariffa.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 9 (Rilascio dei permessi previsti dall'articolo 8 del Regolamento)** stabilisce forma e contenuto del permesso di cui all'articolo 8 del decreto.

Il comma 4 stabilisce che l'Autorità nazionale competente renda disponibili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni richieste dall'articolo 8, paragrafo 7, del Regolamento.



Si tratta di una attività di mera informazione riconducibile a competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente che verrà svolta mediante la pubblicazione delle informazioni richieste sul sito istituzionale del Ministero e, quindi, avvalendosi di mezzi di comunicazione telematici già a disposizione dello stesso Ministero.

Pertanto, da essa non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 10 (Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 9 del Regolamento)** disciplina il regime di autorizzazione in deroga previsto all'articolo 9 del Regolamento. In particolare, prevede che l'Autorità nazionale competente rilasci un'autorizzazione in deroga alle restrizioni previste dal Regolamento ed ai divieti previsti dal decreto, sentite le Regioni o le Province Autonome interessate, e dopo aver verificato la sussistenza dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, il possesso dei requisiti previsti all'articolo 9 del Regolamento (compresa l'autorizzazione della Commissione europea), e dopo aver ispezionato l'impianto presso il quale gli esemplari dovrebbero essere tenuti in confinamento.

L'Autorità nazionale competente si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza.

Ai sensi dell'articolo 29 (Tariffe) dello schema di decreto, le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal presente decreto sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

Il comma 2 dell'articolo 10 richiama quanto disposto al comma 3 dell'articolo 8 in merito alla prova del pagamento della predetta tariffa.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 11 (Rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 9 del Regolamento)** stabilisce forma e contenuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 dello schema di decreto.

Il comma 3 stabilisce che l'Autorità nazionale competente renda disponibili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni richieste dall'articolo 8, paragrafo 7, del Regolamento.

Si tratta di una attività di mera informazione riconducibile a competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente che verrà svolta mediante la pubblicazione delle informazioni richieste sul sito istituzionale del Ministero e, quindi, avvalendosi di mezzi di comunicazione telematici già a disposizione dello stesso Ministero.

Pertanto, da essa non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 12 (Registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati)** definisce, al comma 1, alcuni obblighi a carico dei soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni e, in particolare, quello di tenere un registro degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale detenuti.

Al comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano definiti contenuto, formato e modalità di compilazione del predetto registro.

Pertanto, trattandosi di norme ordinamentali, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 13 (Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati)** prevede, ai commi 1 e 2, che l'Autorità nazionale competente verifichi l'adempimento degli obblighi che il Regolamento, il decre-



to e le eventuali prescrizioni contenute nei permessi o nelle autorizzazioni pongono in capo ai soggetti autorizzati e che, a tal fine, possa disporre presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari, avvalendosi dell'ISPRA e della collaborazione delle Regioni e delle Province autonome competenti per territorio.

Al comma 3 stabilisce che, in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del presente decreto, il Ministero possa procedere, secondo la gravità dell'infrazione alla diffida, alla sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, o alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorità competenti.

Ai sensi dell'articolo 29, gli oneri delle attività disciplinate dal presente articolo sono finanziati con tariffe.

- **L'Articolo 14 (Giardini zoologici e orti botanici)** stabilisce che i giardini zoologici e gli orti botanici richiedano il permesso di cui all'articolo 8 dello schema di decreto per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive.

Considerato che i giardini zoologici sono autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il comma 2 stabilisce, al fine di evitare duplicazioni dell'attività amministrativa e adempimenti non necessari, che nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, l'Autorità nazionale competente possa avvalersi della documentazione già prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.

Ai sensi dell'articolo 29 (Tariffe) dello schema di decreto, le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal presente decreto sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'Articolo 15 (Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del Regolamento)** disciplina i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

In particolare, stabilisce che gli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o in quello nazionale, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al Titolo III e siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.

Inoltre:

- qualora si tratti di specie vegetali, gli esemplari sono introdotti attraverso i già operanti punti di entrata elencati nell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;
- qualora si tratti di specie animali, gli esemplari sono introdotti attraverso i già operanti posti di ispezione frontaliere specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni.

L'Articolo 29 (Tariffe) stabilisce che le spese relative all'espletamento dei controlli di cui al presente articolo sono poste a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.



Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente.

- **L'Articolo 16 (Obblighi degli importatori)** disciplina la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliere e le dogane e gli obblighi a carico degli importatori.

Le operazioni sono condotte presso le Dogane, i punti di entrata o i posti di ispezione frontaliere già operanti, come specificato al precedente articolo.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente.

- **L'Articolo 17 (Misure ufficiali all'importazione)** disciplina la procedura relativa all'esito dei controlli effettuati dalle Autorità di cui agli articoli precedenti.

Le misure sono adottate da personale già operante presso le Dogane, i punti di entrata o i posti di ispezione frontaliere, di cui al precedente articolo. La disposizione stabilisce che i costi connessi al respingimento o sequestro, alla eventuale soppressione o distruzione di esemplari di cui non è autorizzata l'importazione sono a carico dell'interessato o del suo legale rappresentante.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente.

- **L'Articolo 18 (Sistema di sorveglianza)** istituisce il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale presso l'Autorità nazionale competente e ne stabilisce le finalità: assicurare il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali, al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

Il sistema di sorveglianza è coordinato dall'Autorità nazionale competente, con il supporto dell'ISPRA, ed è condotto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che, a tal fine, si avvalgono delle strutture già esistenti e deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, con il supporto tecnico dell'ISPRA.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente e che consistono nella raccolta e nell'elaborazione di dati già disponibili.

- **L'Articolo 19 (Rilevamento precoce ed eradicazione rapida)** stabilisce la procedura che l'Autorità nazionale competente e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate devono seguire in caso di rilevamento precoce e di successiva eradicazione rapida, ripartendo tra i predetti soggetti competenze e compiti.

Le misure di eradicazione rapida sono disposte dall'Autorità nazionale, con il supporto dell'ISPRA, sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (in ragione dei potenziali effetti sulla salute umana o sul patrimonio agro-zootecnico).

Le misure sono applicate dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, con il supporto dell'ISPRA, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni o di soggetti privati.

Le Regioni e le Province autonome attuano l'eradicazione rapida avvalendosi delle strutture già esistenti e competenti ai sensi della legislazione vigente in materia di interventi di gestione della fauna



selvatica (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 2), di salvaguardia del territorio e/o della biodiversità e di Servizi fitosanitari regionali.

Si tratta, pertanto, di attività già svolte dalle amministrazioni regionali a legislazione vigente, in quanto rientrano nelle competenze istituzionali delle stesse, e che, quindi, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'eventuale avvalimento, da parte delle regioni, di altre amministrazioni per l'attuazione delle misure di eradicazione si precisa che si tratterebbe di amministrazioni non statali (ad es. Università) che, in ogni caso, svolgerebbero le attività in questione con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

- **L'Articolo 20 (Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida)** stabilisce le competenze e la procedura che l'Autorità nazionale competente e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate devono seguire in caso di richiesta di deroga all'obbligo di eradicazione rapida.

La proposta di deroga motivata avanzata dalle Regioni si basa sui dati raccolti nell'esercizio delle attività di monitoraggio prevista dal sistema di sorveglianza nazionale. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente.

- **L'Articolo 21 (Misure di emergenza)** attribuisce all'Autorità nazionale la competenza ad adottare misure di emergenza sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento, aventi ad oggetto una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione. Inoltre, prevede che l'Autorità effettui le comunicazioni alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri previste dal Regolamento.

La presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione sono accertati a seguito dell'attività di monitoraggio condotto dal sistema di sorveglianza nazionale.

Le restrizioni disposte consistono nell'applicazione a nuove specie di misure già esistenti in quanto applicate alle specie incluse nell'Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o in quello di rilevanza nazionale. Pertanto, tali nuove restrizioni non comportano ulteriori attività, in quanto comportano solo l'estensione ad altre specie di misure già in vigore. Ne consegue che le misure di emergenza saranno attuate dagli uffici preposti ai controlli ufficiali oppure all'adozione di misure di eradicazione o di gestione già previste dallo schema di decreto all'esame e, quindi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come descritto nei precedenti paragrafi.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente.

L'Articolo 22 (Misure di gestione) disciplina l'adozione di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui sia stata constatata l'ampia diffusione nel territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia.

Le misure di gestione sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA. Col medesimo decreto, può essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale delle predette specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale e possono essere determinati gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

Al comma 3, inoltre, è previsto che il Ministero assicuri la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies.



Si sottolinea che, ai sensi del citato articolo 3-sexies, la partecipazione del pubblico è assicurata mediante il deposito del piano presso gli Uffici del Ministero e la pubblicazione dello stesso piano nel sito web del Ministero.

L'attività finalizzata ad assicurare la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione, è riconducibile alla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente dei piani e dei programmi di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 152 del 2006, ed è svolta mediante i mezzi di comunicazione telematici già nella disponibilità del Ministero stesso (sito internet istituzionale del Ministero). Pertanto, non essendo necessari interventi ai sistemi informatici del Ministero, da tale attività non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alle disposizioni del comma 4 si precisa che le Regioni e le Province autonome attuano le misure di gestione avvalendosi delle strutture già esistenti e competenti ai sensi della legislazione vigente in materia di interventi di gestione della fauna selvatica (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 2), di salvaguardia del territorio e/o della biodiversità e di Servizi fitosanitari regionali.

Riguardo all'eventuale avvalimento, da parte delle regioni, di altre amministrazioni per l'attuazione delle misure di gestione si precisa che si tratterebbe di amministrazioni non statali (ad es. Università) che, in ogni caso, svolgerebbero le attività in questione con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

Sempre con riferimento al comma 4 si precisa che l'attività di ISPRA, (pareri e relazioni tecniche) è riconducibile alle competenze istituzionali dell'Istituto e, pertanto, verrà svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente."

- **L'Articolo 23 (Ripristino degli ecosistemi danneggiati)** stabilisce che possano essere adottate misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.

Le attività di raccolta dei dati utili alla determinazione di adottare o meno misure di ripristino sono effettuate nell'ambito del monitoraggio condotto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono delle strutture già esistenti e deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE.

L'applicazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto all'esame in materia di rilascio dei permessi e delle autorizzazioni, di ispezioni presso le strutture, di controlli all'importazione nonché di sistema di monitoraggio consente alle amministrazioni competenti di acquisire un esaustivo quadro informativo in merito alla presenza, al trasporto, all'impiego ed alla detenzione di specie esotiche invasive. E', pertanto, ragionevole ritenere che possa essere identificato il soggetto titolare di un permesso o di un'autorizzazione responsabile della introduzione di esemplari di una delle predette specie in un determinato territorio, cui dovranno essere addebitati i costi legati al ripristino degli ecosistemi danneggiati (ai sensi della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Una buona applicazione della norma renderà residuale l'attività di ripristino a carico delle Regioni e le Province autonome, cui, in ogni caso, si provvederà con le strutture esistenti e competenti ai sensi della legislazione vigente in materia di interventi di salvaguardia del territorio e/o della biodiversità.

Circa l'attività di ISPRA prevista al comma 3 (rilascio di pareri) si precisa è riconducibile alle competenze istituzionali dell'Istituto e, pertanto, verrà svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente;

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente.



- **L'Articolo 24 (Recupero dei costi)** dispone che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **L'Articolo 25 (Sanzioni)** introduce le nuove sanzioni penali ed amministrative da applicare in caso di violazione dei divieti previsti all'articolo 6, in assenza dei provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III del decreto o degli obblighi di denuncia o di comunicazione previsti dalle disposizioni transitorie di cui al Titolo VIII, nonché per la violazione degli altri obblighi previsti dal decreto all'esame.

In linea con le disposizioni della delega, prevede, infine, che i proventi delle sanzioni amministrative siano riassegnati, nella misura del 50 per cento, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché siano destinate alla realizzazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto ed agli obblighi da essi derivanti. Si tratta di entrate eventuali che saranno destinate a migliorare le attività di coordinamento delle misure necessarie per l'esecuzione del regolamento poste in capo al Ministero, in quanto Autorità nazionale competente, e dallo stesso svolte, come già precisato, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente (partecipazione del personale addetto a specifici corsi di formazione).

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Articolo 26 (Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive) introduce in capo al detentore di uno o più esemplari di specie esotiche invasive inclusi negli elenchi unionale e nazionale o nei loro successivi aggiornamenti di farne denuncia all'Autorità nazionale competente.

Il fine della disposizione è l'accertamento del numero e delle specie di esemplari presenti nel territorio della Repubblica, così da consentire l'adozione delle misure appropriate, contemplate nei commi successivi.

I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento debbano richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III contestualmente alla denuncia. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo gli esemplari sono confiscati e l'Autorità nazionale competente ne dispone con le modalità previste all'articolo 25, comma 7, lettere b) e c), dello schema di decreto.

Nel caso in cui il detentore degli esemplari non rientri tra i soggetti autorizzabili, viene disposta, su proposta dell'Autorità nazionale competente, la confisca degli esemplari e l'Autorità dispone degli stessi secondo le modalità previste all'articolo 25, comma 7, lettere b) e c), dello schema di decreto all'esame.

Al sensi dell'articolo 30 del decreto, l'Autorità nazionale competente provvede allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente.

- **L'Articolo 27 (Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali)** attua quanto disposto all'articolo 31 del Regolamento e autorizza i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto, ad affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o a tenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari stessi, purché siano tenuti in confinamento e siano predisposte tutte le opportune misure per garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita degli stessi. I proprietari, inoltre, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere.



L'Autorità nazionale competente, basandosi sulle informazioni ricevute, può disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita.

Ai sensi dell'articolo 29 (Tariffe) le spese relative all'espletamento dei controlli previsti dal provvedimento all'esame sono poste a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

Nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole vengono confiscati e l'Autorità nazionale competente ne dispone secondo le modalità previste all'articolo 25, comma 7, lettere b) e c), dello schema di decreto all'esame. Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo.

L'articolo 27 prevede, inoltre, che l'Autorità nazionale competente, con il supporto dell'ISPRA, pubblichi nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali oggetto dell'articolo.

Si tratta di una mera attività di informazione riconducibile a competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente che verrà svolta con mezzi di comunicazione telematici già nella disponibilità del Ministero stesso e, pertanto, da essa non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Prevede, infine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano attuare propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle possibilità di rilevare gli animali di proprietari che non possono garantire il rispetto delle condizioni previste dallo schema di decreto.

Si tratta di una attività eventuale che le regioni svolgeranno nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'Articolo 28 (Disposizioni transitorie per scorte commerciali) attua quanto disposto all'articolo 32 del Regolamento, ed autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

Il comma 2 pone obblighi di comunicazione ai detentori di scorte commerciali, relativi all'inventario degli esemplari vivi o parti riproducibili detenuti, al luogo ed alle condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi nonché alle operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

Il comma 3 disciplina la vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali.

Il comma 4 prevede che l'Autorità nazionale competente possa disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita.

Ai sensi dell'articolo 29 (Tariffe) le spese relative all'espletamento dei controlli previsti dal provvedimento all'esame sono poste a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

Nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, vengono confiscati e l'Autorità nazionale competente ne dispone, secondo le modalità previste all'articolo 25, commi 4 e 5. Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo.

Il comma 6 attua quanto previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento in merito alle autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 708/2007, che si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore.



Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- L'Articolo 29 (Tariffe) stabilisce che le spese relative alle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, vengano determinate dette tariffe e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- L'Articolo 30 (Clausola di invarianza finanziaria) reca la clausola di invarianza della spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 2 SET. 2017



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il predetto regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, affronta il problema delle specie esotiche invasive al fine di proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici del territorio europeo, e di minimizzare o mitigare l'impatto che tali specie possono arrecare sulla salute umana e sull'economia.

Con "specie esotiche invasive" si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono, e che si insediano talmente bene al punto da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo.

Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, ed a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. A solo titolo di esempio: i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna per il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro.

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo; sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l'impatto che esse potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia.

Una lista di 37 specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14 luglio 2016. La lista sarà aggiornata gradualmente, dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Pertanto, il presente provvedimento vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nel territorio nazionale, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Per impedire l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive, stabilisce, inoltre, misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida. Tali misure devono essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e risparmiare il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo di eradicazione. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema di sorveglianza che raccolga e registri i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nel territorio nazionale.

Nel caso sia rilevata la presenza di una o più specie esotiche invasive, il provvedimento all'esame stabilisce che siano poste in essere misure di eradicazione o adottate misure di gestione per le specie di cui sia stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia.

In proposito, occorre sottolineare che, in linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l'Italia opera attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio.

In Italia, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede già, all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di eradicazione o comunque di controllo delle specie alloctone, con l'eccezione di quelle contenute nell'Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento in esame introduce nel quadro normativo nazionale le disposizioni necessarie a dare attuazione al regolamento ed alla legge delega e prevede l'applicazione delle disposizioni già in vigore di seguito specificate.

Eradicazione o controllo delle specie alloctone. Per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede già, all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di eradicazione o comunque di controllo delle specie alloctone, con l'eccezione di quelle contenute nell'Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Controlli ufficiali all'importazione. L'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento stabilisce che allorché il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontaliери, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri conferiscono la responsabilità di eseguire i controlli ufficiali oggetto dell'articolo 15 alle autorità competenti incaricate di tali controlli ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 15, comma 2, pertanto, prevede che, fatti salvi i controlli presso le Dogane:

- qualora si tratti di specie vegetali, gli esemplari siano introdotti attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;

- qualora si tratti di specie animali, gli esemplari siano introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si rilevano aspetti di incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano profili di incompatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali. La disciplina recata dal presente provvedimento attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento all'esame è coerente con i principi della delega legislativa.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa; inoltre, la delega prevede la previsione di sanzioni penali, pertanto si tratta di materia assistita da riserva di legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano esistere progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame dà attuazione ad un regolamento dell'Unione europea e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure d'infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame, né in materie analoghe.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Ad oggi non risulta che altri Stati Membri dell'Unione europea abbiano già provveduto ad adottare norme interne di attuazione del regolamento.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono state richiamate le definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento 1143/2014 nonché le definizioni relative ad autorità nazionali già istituite e previste da norme in vigore; inoltre, è stata utilizzata la definizione di "specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale":

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né producono effetti di interpretazione autentica o introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del disegno di legge, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame rinvia a quattro successivi atti attuativi.

In particolare:

- l'articolo 5 "Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale" stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, possa adottare e successivamente aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale;

- l'articolo 7 "Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive" stabilisce che il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati con proprio decreto, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un piano d'azione, elaborato dall'ISPRA, per trattare i vettori di introduzione delle specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie previste dal Regolamento;

- l'articolo 12 "Registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati" stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istituisca con proprio decreto il registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, da tenersi da parte degli operatori autorizzati con i permessi e le autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal decreto legislativo;

- l'articolo 27 "Tariffa" stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determini con decreto le tariffe concernenti le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal decreto legislativo nonché all'espletamento dei controlli.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il predetto regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, affronta il problema delle specie esotiche invasive al fine di proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici del territorio europeo, e di minimizzare o mitigare l'impatto che tali specie possono arrecare sulla salute umana e sull'economia.

Con "specie esotiche invasive" si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono, e che si insediano talmente bene al punto da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno rappresenta una delle principali causa di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo.

Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, ed a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. A solo titolo di esempio: i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna per il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro.

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo; sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l'impatto che esse potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia.

Una lista di 37 specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14 luglio 2016. La lista sarà aggiornata gradualmente, dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Pertanto, il presente intervento regolatorio vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nel territorio nazionale, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Per impedire l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive, stabilisce, inoltre, misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida. Tali misure devono essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e risparmiare il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo di eradicazione. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema di sorveglianza che raccolga e registri i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nel territorio nazionale.

Nel caso sia rilevata la presenza di una o più specie esotiche invasive, l'intervento regolatorio stabilisce che siano poste in essere misure di eradicazione o adottate misure di gestione per le specie di cui sia stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia.

In proposito, occorre sottolineare che, in linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l'Italia opera attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio.

In Italia, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede già, all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di eradicazione o comunque di controllo delle specie alloctone, con l'eccezione di quelle contenute nell'Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

In base ai due elenchi di specie invasive di rilevanza unionale adottati in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio risultano presenti in Italia le seguenti specie invasive (animali e piante) :

Tabella 1. Animali

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	PRESENZA IN ITALIA
MAMMIFERI		
<i>Callosciurus erythraeus</i>	Scoiattolo di Pallas	Localizzata
<i>Myocastor coypus</i>	Nutria	Diffusa
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Cane procione	Localizzata
<i>Ondatra zibethicus</i>	Topo muschiato	Presenza da confermare
<i>Procyon lotor</i>	Procione o orsetto lavatore	Localizzata
<i>Sciurus carolinensis</i>	Scoiattolo grigio nordamericano	Localizzata
<i>Tamias sibiricus</i>	Tamia siberiano o borunduk	Diffusa
UCCELLI		
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Oca egiziana	Presente
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Gobbo della Giamaica	Occasionale
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacro	Localizzata
RETTILI		
<i>Trachemys scripta</i>	Tartaruga palustre americana	Diffusa
ANFIBI		
<i>Lithobates catesbeianus</i> (Rana)	Rana toro americana	Localizzata
PESCI		
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	Diffusa
INVERTEBRATI		
<i>Eriocheir sinensis</i>	Granchio cinese	Presenza da confermare
<i>Orconectes limosus</i>	Gambero americano	Diffusa
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Gambero della California	Diffusa
<i>Procambarus clarkii</i>	Gambero rosso della Louisiana	Diffusa
<i>Procambarus fallax</i> f. <i>virginialis</i>	Gambero marmorato	Diffusa
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	Calabrone asiatico	Localizzata

Tabella 2. Piante

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	PRESENZA IN ITALIA
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	Erba degli alligatori	Presente
<i>Asclepias syriaca</i>	Pianta dei pappagalli	Presente
<i>Baccharis halimifolia</i>	Baccaris	Diffusa

Eichhornia crassipes	Giacinto d'acqua	Localizzata
Elodea nuttallii	Peste d'acqua di Nuttall	Presente
Heracleum mantegazzianum	Panace di Mantegazza	Localizzata
Hydrocotyle ranunculoides	Soldinella reniforme	Diffusa
Impatiens glandulifera	Balsamina ghiandolosa	Presente
Lagarosiphon major	Peste d'acqua arcuata	Diffusa
Ludwigia grandiflora	Porracchia a fiori grandi	Localizzata
Ludwigia peploides	Porracchia plepoide	Diffusa
Myriophyllum aquaticum	Millefoglio americano	Diffusa
Pennisetum setaceum	Penniseto allungato	Presente
Pueraria montana var. lobata	Kudzu	Localizzata

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo.

Il presente intervento regolatorio si propone di rafforzare la tutela dell'ambiente e della biodiversità attraverso l'introduzione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni necessarie a:

- prevenire la diffusione di specie esotiche invasive (di rilevanza unionale o nazionale);
- assicurare la sorveglianza del territorio nazionale e delle acque in modo da rilevare tempestivamente la presenza di specie esotiche invasive;
- assicurare l'adozione di pronte misure di eradicazione delle specie esotiche invasive rilevate o di misure di contenimento;
- disciplinare l'impiego di esemplari appartenenti a tali specie in deroga alle restrizioni poste dal Regolamento;
- regolare le modalità ed i controlli relativi all'importazione di esemplari appartenenti a specie esotiche invasive;
- introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione alle restrizioni aventi ad oggetto specie esotiche invasive.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che permetteranno la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente intervento sono:

- il numero e la tipologia degli illeciti rilevati ogni anno;
- il numero delle autorizzazioni richieste e rilasciate ogni anno;
- il numero delle specie inserite nell'elenco unionale o nazionale;
- le misure di eradicazione o di gestione adottate.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari dell'intervento regolatorio sono i seguenti:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto Autorità nazionale competente;
- l'ISPRA, quale ente tecnico scientifico di supporto dell'Autorità nazionale competente;
- le Regioni e le Province autonome, in virtù delle competenze in materia di monitoraggio ed attuazione delle misure di eradicazione o di gestione nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati;
- il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della Salute, in ragione delle competenze che lo schema di atto in rassegna ad essi assegna in taluni casi;
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;
- i posti di ispezione frontaliere specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni;
- gli Istituti e gli Enti di Ricerca;
- gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000;

- gli Orti Botanici;
- i Giardini Zoologici;
- le Università;
- gli operatori economici nei settori della farmaceutica, delle biotecnologie, della botanica, della cosmesi e del settore agroalimentare;
- persone fisiche o giuridiche in possesso di esemplari appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale o di scorte commerciali costituite dai predetti esemplari.

SEZIONE 2 - LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Nella stesura dell'intervento regolatorio sono stati coinvolti:

- l'ISPRA;
- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- il Ministero della salute;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- le Regioni e le Province autonome.

All'esito delle consultazioni sono state accolte le seguenti proposte:

- inserimento di una disposizione recante il coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi;
- coordinamento delle disposizioni del decreto relative ai controlli ufficiali con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.80, del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;
- inserimento di una disposizione relativa agli orti botanici;
- inserimento di una disposizione relativa all'accesso a fondi privati nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione o di contenimento della specie esotica invasiva;
- la qualificazione delle misure di rilevamento precoce ed eradicazione rapida quali misure connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento non risulta percorribile in considerazione dell'obbligo di attuare le disposizioni del regolamento attraverso l'introduzione nel diritto interno delle necessarie disposizioni normative, pena l'apertura di una procedura di infrazione.

SEZIONE 4 - LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non sono state valutate opzioni alternative percorribili in quanto:

- la legge di delegazione 12 agosto 2016, n.170, ha previsto specifici criteri di delega per l'attuazione del regolamento(UE) n. 1143/2014;
- lo stesso regolamento europeo non lascia margini discrezionali agli Stati membri per la sua attuazione.

SEZIONE 5 - LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi derivanti dall'intervento regolatorio. Al contrario, dall'attuazione di esso e dall'applicazione del regolamento deriveranno effetti positivi sulla biodiversità nazionale e dell'Unione, considerato che l'introduzione o la presenza di specie esotiche invasive comporta effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana e sull'economia.

Inoltre, il sistema di monitoraggio, le eventuali misure di eradicazione o gestione, i controlli sul territorio incrementeranno il livello di salvaguardia dello stato di salute del territorio e delle acque nazionali.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento regolatorio comporta l'introduzione di divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Pertanto, l'impiego di esemplari di tali specie in attività meramente commerciali non sarà possibile o sarà soggetto alla preventiva autorizzazione prevista all'articolo 9 del regolamento, il quale subordina il rilascio di un provvedimento autorizzativo all'accertamento dell'esistenza di motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica.

L'articolo 8 del regolamento consente di autorizzare ricerche scientifiche e attività di conservazione *ex situ* sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale e, inoltre, la produzione e l'uso medico nel caso che l'utilizzo di prodotti derivati da tali specie sia inevitabile per far progredire la salute umana.

L'intervento regolatorio all'esame, pertanto, mira a creare un quadro di regole e procedure che permetterà alle PMI nazionali che operano nei settori dell'industria cosmetica, farmaceutica, della biotecnologia industriale e negli altri settori potenzialmente interessati, di acquisire informazioni chiare e trasparenti sugli obblighi e sui limiti derivanti dal regolamento, a cui esse dovranno conformarsi per essere autorizzate a utilizzare specie esotiche invasive.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento regolatorio all'esame non introduce onere informativi a carico di cittadini e imprese e dei destinatari diretti ed indiretti.

Gli oneri previsti dal presente intervento regolatorio agli articoli 8 e 10, sono, infatti, già in vigore dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n.1143/2014. Inoltre, per l'adempimento degli stessi i soggetti richiedenti il permesso o l'autorizzazione di cui ai citati articoli 8 e 10 già possono utilizzare il modulo pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente che contiene le informazioni richieste dal regolamento europeo

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sull'attuazione del provvedimento. Come indicato nella relazione tecnico-finanziaria, dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L'intervento regolatorio è ritenuto conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà ricadute sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento regolatorio sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente;
- l'ISPRA, quale ente tecnico scientifico di supporto dell'Autorità nazionale competente;
- le Regioni e le Province autonome, in virtù delle competenze in materia di monitoraggio ed attuazione delle misure di eradicazione o di gestione nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati;
- il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della Salute, in ragione delle competenze che lo schema di atto in rassegna ad essi assegna in taluni casi.
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni;
- i posti di ispezione frontaliere specificamente abilitati ai sensi della Decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni;

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel medesimo sito è presente una pagina dedicata alle specie esotiche invasive, che contiene informazioni sul tema e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di permesso o di autorizzazione.

Il Ministero dell'ambiente assicurerà la partecipazione del pubblico, laddove prevista, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente, è l'Amministrazione titolata a gestire il monitoraggio dell'applicazione delle misure introdotte con il presente intervento regolatorio.

In particolare, sarà assicurato il costante monitoraggio:

- del rilascio dei permessi e delle autorizzazioni in deroga, previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento;
- degli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso le Dogane, i punti di entrata ed i posti di ispezione frontiera, sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle operazioni finalizzate all'importazione di specie esotiche invasive;
- degli esiti delle verifiche dell'idoneità alla detenzione delle specie esotiche invasive da parte dei soggetti autorizzati;
- degli esiti dei controlli sul territorio e sulle acque nazionali, grazie al sistema nazionale di sorveglianza istituito dallo schema di decreto in esame;
- degli esiti delle misure di eradicazione o gestione sul territorio e sulle acque nazionali, grazie al sistema nazionale di sorveglianza istituito dallo schema di decreto in esame.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Secondo quanto stabilito dalla legge di delegazione 12 agosto 2016, n. 170, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente intervento, il Governo, con la procedura prevista nell'articolo 3, comma 2, della medesima legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, può emanare disposizioni correttive e integrative dello stesso intervento.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della prevista VIR, sulla base dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento regolatorio, tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- numero delle richieste di permesso o di autorizzazione e dei provvedimenti rilasciati;
- esiti dei monitoraggi effettuati dalle autorità competenti, con particolare riferimento alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale eventualmente rilevati nel territorio o nelle acque della Repubblica italiana;
- numero delle infrazioni accertate riguardanti la violazione degli obblighi previsti dallo schema di decreto e dal regolamento;
- numero e tipologia delle eventuali misure di eradicazione o di gestione nonché degli eventuali interventi di ripristino.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dal Regolamento.

L'intervento in esame rispetta i livelli di regolazione previsti dall'Unione europea, in quanto si limita a stabilire le modalità applicative del regolamento. Inoltre, la disciplina che si propone non prevede l'introduzione di requisiti, standard, obblighi o oneri non strettamente necessari per l'attuazione del regolamento, né l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione del regolamento medesimo, né l'introduzione di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per la sua attuazione.